

**Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 24****Istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles**

( Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 08.05.1998)

**INDICE**

Art. 01 - Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles

Art. 02 - Personale dell'Ufficio di collegamento - trattamento economico

Art. 03 - Disposizioni finanziarie

*Art. 01**Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles*

1. La Regione Toscana, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , istituisce a Bruxelles un Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni comunitarie.
2. L'Ufficio svolge, tra l'altro, compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo comunitario; può altresì svolgere attività di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonché delle imprese toscane, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.
3. La Giunta regionale provvede, in conformità alle disposizioni della R. 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, a costituire la struttura organizzativa dell'Ufficio e a definirne le attribuzioni.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'Ufficio di collegamento, e in particolare al fine di garantire il supporto operativo allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione può convenzionarsi con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con le altre Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.

*Art. 02**Personale dell'Ufficio di collegamento trattamento economico*

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'Ufficio di collegamento di cui all'articolo 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.
2. L'indennità, da determinarsi con la deliberazione della Giunta di cui all'articolo 1, comma 3, è quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, così come previsto dal DPR 5 gennaio 1967, n. 18 .

*Art. 03**Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio, per competenza e cassa:  
omissis.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si farà fronte, per gli esercizi successivi, con legge annuale di bilancio.  
omissis